

Comune di Tione di Trento

Provincia di Trento

Verbale della Seduta del
Consiglio Comunale

dd. 23 DICEMBRE 2015
ad ore 19,00

Il giorno **VENTITRE'** del mese di **DICEMBRE** dell'anno **DUEMILAQUINDICI**, alle **ore 19,00** presso la Sala consiliare della Sede Municipale di Tione di Trento, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è riunito il Consiglio comunale in seduta pubblica di prima convocazione (Avviso di convocazione prot. nr. 15539 dd. 16.12.2015).

Presenti n. 18 Consiglieri, i signori:

1. GOTTARDI MATTIA Sindaco
2. ANTOLINI ROBERTO.....Presidente del Consiglio
3. ANTOLINI EUGENIO Vice Sindaco
4. FAILONI MARIOAssessore
5. ZAMBONI ROBERTO Assessore
6. GIRARDINI MIRELLA.....Assessore
7. PAROLARI ROMINA..... Assessore
8. STEFANI ROBERTO.....Consigliere
9. MARCHIORI SIMONE.....Consigliere
10. ARMANI ALBERTO Consigliere
11. SCALFI LUCA Consigliere
12. FERRARI MANUELA Consigliere
13. DORNA LUCAConsigliere
14. SCANDOLARI GIOVANNA Consigliere
15. ACCILI ADRIANO..... Consigliere
16. ROGNONI ALESSANDRO Consigliere
17. MALACARNE MICHELE..... Consigliere
18. PIRONI ANNA..... Consigliere

Assenti giustificati i signori:

=====

Assiste il Segretario Generale dott. Diego Viviani.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Roberto Antolini, nella sua qualità di Presidente del Consiglio comunale, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dei punti iscritti all'Ordine del Giorno.

ORDINE DEL GIORNO
del **23 dicembre 2015**

1. Nomina scrutatori. Approvazione del verbale della seduta del 30 novembre 2015.
2. Eventuali domande di attualità.
3. Interrogazione dei gruppi di minoranza consiliare pervenuta in data 14.12.2015 sulla questione della gestione dei migranti a Tione.
4. Mozione dei gruppi di minoranza consiliare pervenuta in data 11.12.2015 per una buona politica al servizio del paese.
5. Consigliere incaricato per la frazione di Saone. Affidamento incarico al Consigliere Simone Marchiori.
6. Variante puntuale al Piano Regolatore Generale relativa alla p.ed. 677 in C.C. Tione I^ parte, piazza Pleù. Adozione definitiva.
7. Demolizione e ricostruzione della palestra della Scuola Media di Tione. Approvazione del progetto preliminare.
8. Azienda Servizi Municipalizzati di Tione di Trento (ASM). Approvazione delle tariffe relative al servizio pubblico di acquedotto per l'anno 2016.
9. Servizio pubblico di fognatura. Approvazione delle tariffe per l'anno 2016.
10. Regolamento per l'applicazione del Canone di Pubblicità e la disciplina delle pubbliche affissioni. Modifica degli articoli 4 (Autorizzazione) e 21 (Forme pubblicitarie non assoggettate al canone).
11. Regolamento Edilizio Comunale. Introduzione art. 17 bis "Contributo di costruzione" (L.P. 15/2015 art. 87 c. 1).

Punto 1 all'O.d.G.

OGGETTO: Nomina scrutatori. Approvazione del verbale della seduta di data 30.11.2015.

Vengono nominati scrutatori i Consiglieri Alberto Armani e Adriano Accili.
Si pone in approvazione il verbale della seduta del 30 novembre 2016, il quale viene approvato con n. 18 voti favorevoli.

Punto 2 all'O.d.G.

OGGETTO: Eventuali domande di attualità.

Non sono pervenute domande di attualità.

Punto 3 all'O.d.G.

OGGETTO: Interrogazione dei gruppi di minoranza consiliare pervenuta in data 14.12.2015 sulla questione della gestione dei migranti a Tione.

Il Consigliere Rognoni dà lettura dell'interrogazione, allegata al verbale, sottolineando l'aspetto di sfida di questa questione, sia dal punto di vista economico che culturale, una questione che coinvolge tutti i cittadini e le istituzioni, da trattare giorno per giorno da parte di tutti.

Risponde l'Assessore Girardini: al Trentino spetta una quota dello 0,1% dei migranti che arrivano in Italia. Tutti i Comuni sono stati interessati, Tione non ha spazi o edifici idonei quindi non può ospitare. Personalmente ritiene che i migranti abbiano bisogno di punti specializzati, con corsi di apprendimento linguistico, facilitatori culturali, ecc.; cita come esempio quello di Mori.

Ribadisce che Tione non può ospitare in quanto non ha strutture adeguate.

Il Consigliere Rognoni risponde che è soddisfatto.



INTERROGAZIONE (ai sensi dell'art.64 del regolamento interno del consiglio comunale)

COMUNE TIONE DI TRENTO
Provincia di Trento

14 DIC. 2015

Prot n° 15402

cat. 3. cl. fs.

Sind / AG

**Alla Cortese attenzione del Sindaco
Avv. Mattia Gottardi
e p.c.
Al Presidente del Consiglio Comunale
Roberto Antolini**

OGGETTO: Interrogazione sulla questione della gestione dei migranti a Tione

In questi ultimi mesi anche il nostro Trentino, come le altre regioni d'Italia, ha dovuto affrontare il problema della gestione dei migranti, sfida che nuova non è, in quanto il fenomeno della migrazione dei popoli è sempre esistito e continuerà ad esistere, aumentando o diminuendone i flussi; oggi se ne sente maggiormente l'influenza anche per la crisi che l'occidente sta attraversando, accompagnata negli ultimi tempi dai fatti di terrorismo.

Anche per questo donne e uomini scappano dai loro Paesi d'origine, si imbarcano senza garanzia alcuna pur di fuggire da situazioni senza speranza, per ritrovarla in un mondo, in un paese migliore.

La storia ci insegna che i più alti tassi di sviluppo si verificarono proprio in quei Paesi che sistematicamente accoglievano e incoraggiavano l'immigrazione e certamente il modo più opportuno per affrontare questo fenomeno non può certo essere l'innalzamento di muri, sia materiali sia morali.

Ad oggi la risposta migliore che ha dato il Trentino l'ha fatta tramite la propria rete di associazionismo e volontariato, preziose persone che rendono vivo il terzo settore e l'intera comunità.

Noi consiglieri di minoranza vogliamo ringraziare tutti coloro che si stanno adoperando per rendere più dignitosa e umana l'accoglienza di queste persone, nel rispetto reciproco, e siamo convinti che anche la nostra amministrazione potrà e dovrà impegnarsi per contribuire alla gestione di questo fenomeno.

Per tale ragione chiediamo al Sindaco e all'Assessore competente di riferire in aula come il nostro Comune intende muoversi.

Cordiali saluti

Alessandro Rognoni _____

Adriano Accili _____

Anna Pironi *Anna Pironi* _____

Giovanna Scandolari *Giovanna Scandolari* _____

Michele Malacarne _____

Punto 4 all'O.d.G.

OGGETTO: Mozione dei gruppi di minoranza consiliare pervenuta in data 11.12.2015 per una buona politica al servizio del paese.

Il Consigliere Accili dà lettura della mozione, allegata al verbale. Spiega quindi l'importanza di aiutare famiglie in difficoltà economiche.

Risponde il Sindaco: nelle premesse si ricorda che la mozione è corrispondente a quanto sostenuto in campagna elettorale e già in quella sede avevano risposto.

Trova che fare queste proposte sia demagogico. Essere al servizio della popolazione non lo è, ed è quello che si fa.

Specifica quindi che gli importi citati sono lordi e non netti e che l'indennità è collegata alla responsabilità che il servizio comporta.

E' l'ennesima volta che questo tipo di mozione viene riproposta, la maggioranza non è d'accordo.

Anna Pironi evidenzia che ci sono Sindaci che hanno ridotto le indennità, ad esempio il Sindaco di Venezia e anche altri. Trova che non sia una proposta demagogica ma un segno verso le famiglie in difficoltà. Non la trovano né irricevibile né demagogica. Prendono atto della risposta della maggioranza.

Il Sindaco afferma che hanno fatto una proposta ma non hanno rinunciato o diminuito il loro gettone di presenza.

Anna Pironi spiega che in passato lo hanno fatto. Ora vorrebbero vedere le stesse cose dall'altra parte.

Presidente pone ai voti l'approvazione della mozione.

Con n. 5 voti favorevoli, n. 13 contrari e n. zero astenuti la mozione non viene approvata.



COMUNE DI TIONE DI TRENTO Provincia di Trento
11 DIC. 2015
Prot n° 15344
cat. 1 cl. fs.

Tione di Trento, ...dicembre 2015

Egregio Signor
Sindaco del Comune di
Tione di Trento

A.G per giunta / Sindaco

Egregi Signori/a
Componenti della Giunta Comunale
di Tione di Trento
e p.c.
Al Presidente del Consiglio
Comunale
di Tione di Trento

Oggetto: ai sensi dell' art. 67 Mozione del gruppo Consiliare di minoranza per una buona politica al servizio del paese.

Premesso che:

la politica e i partiti sono essenziali per lo sviluppo e la crescita di una società democratica, oggi dinanzi alle difficili condizioni di vita di molti lavoratori, di molte famiglie, di molti disoccupati, dei giovani precari e di tanti pensionati, si rende indispensabile proporre una mozione consiliare per una buona politica al servizio del paese che sia da esempio per tutti i cittadini che a causa della crisi economica vivono un periodo difficile.

Crediamo che la frase "politica al servizio del cittadino", non debba più essere uno slogan demagogico, sbandierato durante la campagna elettorale e prontamente accantonato subito dopo; fare politica deve essere visto come un servizio sincero, e non come una professione redditizia per la propria persona .

L'attuale quadro macro economico nazionale e provinciale caratterizzato da una profonda crisi finanziaria, ha indotto il governo nazionale e provinciale ad adottare drastiche misure volte alla razionalizzazione, al contenimento della spesa ed inoltre alla riduzione dei costi degli apparati istituzionali, misure che hanno e stanno richiedendo notevoli "sacrifici" ad ogni cittadino con conseguenze pesanti per molti di loro.

Analogo "sacrificio" quindi, deve essere richiesto "in primis" a tutti i titolari di cariche elettive (Sindaco, Assessori e Consiglieri comunali), i quali, hanno liberamente deciso di mettere il proprio tempo e le proprie competenze a servizio della cosa pubblica, ritenendo ciò un incarico onorifico, trovando fonte di sostentamento già nel proprio lavoro.

In un'ottica di assoluta gratuità che ogni servizio richiede, tutti i titolari di cariche elettive : sindaco, assessori e consiglieri comunali, devono necessariamente essere d'esempio all'intera collettività, operando per primi significative rinunce.

Considerando che il primo punto del programma elettorale delle due liste di minoranza, prevedevano la riduzione delle indennità degli eletti,

Punto 5 all'O.d.G.

Deliberazione n. 65/2015 dd. 23.12.2015

OGGETTO: Consigliere incaricato per la frazione di Saone. Affidamento incarico al Consigliere Simone Marchiori

NC

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- lo Statuto Comunale all'art. 18 prevede la possibilità per il Consiglio comunale di scegliere fra gli Assessori residenti nella frazione di Saone o, in difetto, tra i Consiglieri comunali, un incaricato per la frazione di Saone;
- il Regolamento interno del Consiglio comunale prevede all'art. 16 la possibilità per il Consiglio comunale di affidare a singoli Consiglieri un incarico per la frazione di Saone;
- ai sensi dell'art. 17 dello statuto comunale e dell'art. 15 del Regolamento interno del Consiglio comunale tale incarico non può avere durata superiore ad un anno.

Ritenuto di procedere ad incaricare il Consigliere comunale Simone Marchiori ad occuparsi della frazione di Saone, in quanto si ritiene che lo stesso presenti le caratteristiche e le conoscenze necessarie per il buon svolgimento dell'incarico predetto.

Visto il parere favorevole sulla proposta di deliberazione espresso, ai sensi dell'art. 81 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa dal Responsabile della struttura interessata e dato atto che la presente deliberazione non necessita dell'acquisizione del parere contabile.

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg 01.02.2005 n. 3/L.

Con n. 12 voti favorevoli, n. 0 voti contrari e n. 6 astenuti (Marchiori, Pironi, Scandolari, Accilli, Malacarne, Rognoni), espressi in forma palese dai n. 18 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. **di incaricare** il Consigliere comunale Simone Marchiori ad occuparsi della frazione di Saone, come definito in premessa.
2. **di dare atto** che tale incarico ha durata di un anno dall'esecutività della presente deliberazione.

3. **di dichiarare** la presente deliberazione, vista l'urgenza di procedere secondo quanto esplicitato in premessa, con n. 13 voti favorevoli, n. 0 voti contrari e n. 5 astenuti (Accili, Pironi, Malacarne, Rognoni, Scandolari), espressi in forma palese dai n. 18 Consiglieri presenti e votanti, **immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'art. 79 comma 4 del TULLROCC approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e dare atto che la stessa viene pubblicata all'Albo Comunale per dieci giorni consecutivi.
4. di **dare evidenza** che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:
- opposizione alla Giunta Comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del TULLROCC, approvato con D.P.G.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro sessanta giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 104/2010 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 1199/71 "Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi" da parte di chi abbia interesse.

Punto 5 all'O.d.G.

INTERVENTI

Relazione il Sindaco illustrando che hanno ritenuto di nominare un Consigliere per la frazione di Saone, che ha una sua specificità storico-culturale.

Si è ritenuto di nominare Simone Marchiori, l'incarico dura un anno. Poi relazionerà in merito.

Interviene Simone Marchiori, ringraziando i consiglieri di maggioranza e quelli di minoranza per l'astensione che valuta come una apertura di credito.

La frazione di Saone negli ultimi anni è stata sfibrata da una serie di contrasti interni, trova che la comunità vada ricostruita e chiede a tutti, ed in particolare al Consigliere di minoranza Michele Malacarne una mano.

Punto 6 all'O.d.G.

Deliberazione n. 66/2015 dd. 23.12.2015

OGGETTO: Variante puntuale al Piano Regolatore Generale relativa alla p.ed. 677 in C.C. Tione I[^] parte, piazza Pleù. Adozione definitiva.

GA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che si assenta il Sindaco.

Sentita la relazione del Vice Sindaco e dato atto che :

Dal 25.06.1997 il Comune di Tione di Trento é dotato di un Piano Regolatore Generale approvato con modifiche d'ufficio dalla Giunta Provinciale con delibera n. 4802 di data 15 maggio 1997 e successivamente modificato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 8914 dd. 14/08/1997, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione in data 09/09/1997, individuando nelle cartografie di piano tavole 1.1. – Tione e 5.1, l'area a parco naturale ed introducendo nelle Norme di Attuazione il nuovo articolato 17bis "Aree a parco naturale".

Il P.R.G. è stato oggetto di una prima variante generale approvata con deliberazione della Giunta Provinciale prot. n. 161/2005/F n. 708 dd. 15.04.2005, in vigore dal 27.04.2005, di una seconda variante relativa agli articoli 13 e 14 delle Norme di Attuazione approvata dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 2164 di data 03.09.2009, in vigore dal 16.09.2009, di una terza variante approvata dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 55 del 20.01.2012, in vigore dal 25.01.2012 e di una quarta variante puntuale relativa alle pp.ff. 90/2 e 91/1 in C.C. Saone approvata dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 2797 del 30.12.2013, in vigore dal 15.01.2014.

La P.A.T. ha approvato la variante 2008 al Piano Regolatore Generale per la conservazione e valorizzazione del patrimonio edilizio montano con deliberazione della Giunta Provinciale prot. n. 230/10L, n. 1318 dd. 04.06.2010.

Il P.R.G. è stato oggetto inoltre di sette varianti puntuali per opere pubbliche.

La Società Cobumax Srl risulta proprietaria dell'edificio p.ed. 677 sita in C.C. Tione I[^] parte nei pressi di Piazza Pleù e la stessa ha provveduto a regolarizzare, mediante pagamento di sanzione amministrativa, l'abuso edilizio commesso a carico dell'edificio per l'integrale demolizione del medesimo.

La Società Cobumax Srl ha interesse a procedere al recupero dell'immobile per realizzare un intervento sostanzialmente corrispondente a quello a suo tempo autorizzato con la concessione edilizia n. 8/2013 dd. 23.05.2013, poi revocata.

Il Comune ha affidato con deliberazione giuntale n. 161/2015 di data 14.07.2015, all'arch. Zulberti Remo, l'incarico per la stesura della "Variante puntuale al Piano Regolatore Generale del Comune di Tione – Piazza Pleù", concretizzata sostanzialmente in una "scheda norma" relativa alla p.ed. 677 in C.C. Tione I[^] parte che ne rende possibile il recupero sostanzialmente conforme alle previsioni di progetto a suo tempo autorizzato.

Lo stato attuale della p.ed. 677 in C.C. Tione I[^] parte, risulta quantomeno per i fronti sud, est e nord in forte degrado, mentre il fronte ovest è caratterizzato dal recente intervento di recupero della piazza Pleù effettuato dal Comune, intervento che viene ad essere degradato dalla situazione in essere; vi è quindi un pressante pubblico interesse a migliorare l'assetto della Piazza ed a consentire il recupero della p.ed. 677 riconducendola

alla sua originaria destinazione abitativa, al fine di abbellire, recuperare e rivitalizzare un'area dell'abitato ora degradata.

Nell'ambito del perseguimento del pubblico interesse di cui sopra, il Comune ha ritenuto possibile addivenire alla variante puntuale del PRG a condizione che la Società Cobumax Srl realizzi a suo carico interventi di miglioramento della viabilità pubblica, sia mediante cessione di aree al Comune sia mediante interventi migliorativi delle strade comunali e dell'impianto di illuminazione pubblica limitrofo all'edificio in oggetto.

In questi termini è stato stipulato in data 17.07.2015 un accordo in materia urbanistica tra il Comune di Tione di Trento e la Società Cobumax Srl ai sensi dell'art. 30 della L.P. 01/08 s.m.i., sostituito dall'art. 25 della L.P. 15/2015 di data 04.08.2015, il quale prevede la possibilità che i Comuni possano concludere accordi amministrativi con soggetti privati per recepire nel Piano Regolatore Generale proposte di progetti e iniziative di rilevante interesse pubblico, accordi che vanno a costituire parte integrante dello strumento urbanistico.

Tale accordo in materia urbanistica, registrato al n° 804 del Registro atti privati, approvato con delibera di giunta comunale n. 162 in data 14 luglio 2015, stabilisce obiettivi, criteri, impegni ed azioni rispettivamente assunti dall'Amministrazione Comunale e dalle Società proprietarie dell'immobile.

L'accordo di cui sopra prevede tra l'altro, da attuarsi entro l'adozione definitiva della variante, il ritiro dei ricorsi al Consiglio di Stato presentati contro il Comune di Tione per ottenere la riforma delle sentenze n° 338/14 e n° 365/14 del TRGA di Trento; in data 16.12.2015, prot. n. 15529, sono pertanto pervenute le dichiarazioni di sopravvenuta carenza di interesse e di cessazione della materia del contendere relativamente ai n° 2 ricorsi al Consiglio di Stato precitati.

La variante puntuale oggetto della presente adozione non comporterà una modifica dell'impianto progettuale originario del PRG, mantenendo valida la sua impostazione ed inalterati i criteri di tutela e valorizzazione paesaggistica del territorio, ed in particolare della Piazza Pleù.

Attualmente la normativa di riferimento relativa alla predetta variante al PRG fa riferimento agli articoli 37 e 39 della L.P. 4 agosto 2015, n° 15 recante "Legge provinciale per il Governo del Territorio".

Con delibera del Consiglio Comunale n. 50/2015 di data 10.09.2015 è stata adottata in via preliminare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 37 e 39 della L.P. 04.08.2015, n. 15, la variante in oggetto al Piano Regolatore Generale, come risultante dagli elaborati tecnici predisposti dall'arch. Zulberti Remo, e recepito l'accordo di programma datato 17.07.2015, Reg. 804, tra il Comune di Tione e la società Cobumax Srl, ai sensi dell'articolo 30 della L.P. 01/08 s.m.i. (attualmente articolo 25 della L.P. 15/15) il quale ne costituisce quindi parte integrante ed è stato soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione della variante stessa.

La deliberazione di cui al punto precedente, ed i relativi allegati, è stata depositata a libera visione del pubblico presso l'ufficio tecnico comunale per trenta giorni consecutivi, ossia dal 21.09.2015 al 21.10.2015, come da avviso datato 15.09.2015, prot. n. 11529, pubblicata all'albo comunale, sul sito internet del Comune di Tione e su un quotidiano locale, specificando la possibilità di presentare osservazioni nel pubblico interesse.

Durante il periodo di deposito non è pervenuta alcuna osservazione.

In data 15.09.2015, prot. n. 11647, è stata trasmessa, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37, comma 3, ultimo periodo, della L.P. 15/2015, all'Ufficio per la Pianificazione Urbanistica e il Paesaggio della PAT ed alla Comunità delle Giudicarie, la documentazione tecnica necessaria alla valutazione da parte della conferenza di pianificazione prevista dall'art. 37, comma 5, della L.P. 15/15.

In data 04.11.2015, prot. n. 13883, è pervenuto il parere favorevole con alcune osservazioni del Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio ai sensi dell'art. 39, comma 3, della L.P. 15/2015.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 37, comma 8 e dall'art. 39, comma 3, della medesima L.P. 15/2015 il Comune deve provvedere all'adozione definitiva della variante al P.R.G. entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla ricezione della valutazione tecnica provinciale (e cioè entro il 03.01.2016), pena l'estinzione di diritto del procedimento.

Il predetto parere del Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio è stato oggetto di esame e valutazione, con il concorso del tecnico progettista arch. Remo Zulberti nonché con l'ufficio tecnico, e la relazione illustrativa della variante definitiva risponde, chiarisce, e modifica la variante secondo le osservazioni avanzate dal Servizio provinciale predetto, secondo quanto disposto dal comma 7 dell'articolo 37 della L.P. 15/2015.

Nello specifico la variante puntuale di cui alla presente deliberazione, rientra nella fattispecie di cui all'articolo 39, comma 2, lettera g) (varianti relative a specifiche previsioni corredate da accordi urbanistici) che comporta la riduzione a metà dei termini previsti dall'articolo 37 e si prescinde dalle forme di pubblicità di cui all'articolo 37, comma 1, della L.P. 15/2015 e non risulta soggetta ai limiti previsti dal comma 2 (relativamente al fatto che non possano essere autorizzate più di tre varianti al PRG nello stesso biennio) dell'art. 42 (Limiti all'adozione degli strumenti di pianificazione territoriale) della L.P. n. 15/2015 s.m.i. e dell'art. 6 del Decreto del Presidente della Provincia 13/04/2010 n. 18-50/Leg.

La presente variante puntuale al P.R.G. proposta in adozione definitiva dall'Amministrazione Comunale risulta costituita dagli elaborati tecnici presentati in data 15.12.2015, prot. n. 15494, a firma dell'arch. Zulberti Remo, di seguito elencati :

- 01 – Relazione Illustrativa;
- 02 – Norme di Attuazione, estratto degli articoli oggetto di variante;
- 03 – Schede insediamento storico oggetto di variante.

Si specifica che ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18 della L.P. 14.06.2005, n. 6, la variante al PRG da adottare definitivamente non prevede modifiche di terreni gravati da uso civico.

Non risulta necessaria alcuna verifica in merito alla necessità del procedimento di rendicontazione urbanistica ai sensi di quanto stabilito con D.P.P. 14 settembre 2006 n. 15-68/Leg nel testo modificato dal D.P.P. 24 novembre 2009, n. 29-31/Leg nonché deliberazione della Giunta provinciale n. 349 del 26 febbraio 2010, ai sensi dell'articolo 3bis, comma 8, lettera d) della predetta normativa, ricadendo l'immobile oggetto di variante urbanistica in ambito urbano consolidato, prevedendo il recupero di un immobile preesistente ed avendo per oggetto una variante puntuale il cui progetto non dovrà essere sottoposto alla procedura di verifica o di valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della L.P. 28/88.

Per ogni ulteriore dettaglio tecnico si rimanda quindi agli elaborati tecnici a firma dell'arch. Zulberti Remo, incaricato dall'Amministrazione comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione del Vice Sindaco e dato atto di quanto sopra.

Specificato che in conseguenza del presente atto gli elaborati relativi alla definitiva adozione della variante puntuale al PRG in oggetto, in tutti i suoi elementi, e la relativa deliberazione saranno trasmessi alla Giunta Provinciale per l'approvazione della variante medesima.

Visti l'articolo 37 (adozione del piano regolatore generale) e l'articolo 39 (Varianti al PRG) della Legge Provinciale 4 agosto 2015, n° 15 (Legge provinciale per il governo del territorio), in vigore dal 12 agosto 2015.

Esaminati gli elaborati tecnici presentati in data 15.12.2015, prot. n. 15494, a firma dell'arch. Zulberti Remo.

Ritenuta tale proposta di variante puntuale al PRG meritevole di adozione definitiva per le motivazioni contenute nella relazione illustrativa.

Atteso che la presente variante non interessa beni di uso civico e pertanto non risulta necessario attivare la procedura per la pianificazione territoriale ed il mutamento di destinazione dei beni di uso civico di cui all'art. 18 della L.P. 14.06.2005 n. 6 "Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico".

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa espresso dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale e dato atto che non vi è rilevanza contabile.

Visto il Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

Con voti n. 12 favorevoli, n. 0 voti contrari e n. 5 astenuti (Accili, Pironi, Malacarne, Rognoni, Scandolari), espressi in forma palese dai n. 17 Consiglieri presenti e votanti,

d e l i b e r a

1. Di **ADOTTARE DEFINITIVAMENTE**, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 37, comma 8, e dell'articolo 39 della Legge Provinciale 4 agosto 2015, n° 15, la variante puntuale al Piano Regolatore Generale del Comune di Tione di Trento relativa alla p.ed. 677 in C.C. Tione I^ parte, Piazza Pleù, come risultante dagli elaborati tecnici predisposti dall'arch. Zulberti Remo richiamati in premessa e dall'accordo di programma datato 17.07.2015, Reg. 804, tra il Comune di Tione di Trento e la società Cobumax, ai sensi dell'articolo 30 della L.P. 01/08 s.m.i. (attualmente articolo 25 della L.P. 15/15) che ne costituisce quindi parte integrante.
2. Di **SPECIFICARE**, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18 della L.P. 14.06.2005, n. 6 "Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico", che la variante in oggetto definitivamente adottata non prevede modifiche a beni gravati da uso civico.
3. Di **SPECIFICARE** che non risulta necessaria alcuna verifica di rendicontazione urbanistica ai sensi di quanto stabilito con D.P.P. 14 settembre 2006 n. 15-68/Leg nel testo modificato dal D.P.P. 24 novembre 2009, n. 29-31/Leg nonché deliberazione della Giunta provinciale n. 349 del 26 febbraio 2010, ai sensi dell'articolo 3bis, comma 8, lettera d) della predetta normativa, ricadendo l'immobile oggetto di variante urbanistica in ambito urbano consolidato, prevedendo il recupero di un immobile preesistente ed avendo per oggetto una variante puntuale il cui progetto non dovrà essere sottoposto alla procedura di verifica o di valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della L.P. 28/88.
4. Di **DARE ATTO** che la presente deliberazione e gli elaborati relativi all'adozione definitiva della variante in oggetto verrà trasmessa, ai sensi dell'articolo 37, comma 9, della L.P. 15/2015, alla Giunta Provinciale per la successiva approvazione.
5. Di **INCARICARE** l'Ufficio Tecnico Comunale di tutti gli atti esecutivi relativi alla presente deliberazione, in particolare di trasmettere la presente deliberazione ed i relativi elaborati tecnici, alla Giunta Provinciale per la relativa approvazione.
6. Di **DICHIARARE** la presente deliberazione, vista l'urgenza di procedere alla relativa adozione definitiva, con voti n. 12 favorevoli, n. 0 contrari e n. 5 astenuti (Accili, Pironi, Malacarne, Rognoni, Scandolari), su n. 17 Consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano, **immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'art. 79 comma 4 del TULLRROC approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.
7. Di **DARE EVIDENZA** che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - opposizione alla Giunta Comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del TULLRROC, approvato con D.P.G.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;

- ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro sessanta giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 104/2010 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 1199/71 "Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi" da parte di chi abbia interesse.

Punto 6 all'O.d.G.

INTERVENTI

Dato atto che si assenta il Sindaco.

Relaziona il Vice Sindaco. Spiega che il Sindaco si assenta non per motivi di incompatibilità ma di opportunità in quanto un suo collega difende la controparte.

Ripercorre la vicenda di cui alla proposta di deliberazione, l'accordo urbanistico stipulato, l'adozione della variante, in prima adozione, il 10 settembre e quindi il deposito, l'invio al Servizio Urbanistica della PAT, il parere favorevole con osservazioni da parte dell'Urbanistica, osservazioni a cui sono state date risposte dal tecnico arch. Zulberti.

Malacarne chiede se le parti private hanno rinunciato al ricorso avanti il Consiglio di Stato.

Vice Sindaco chiarisce che è stata fatta la rinuncia nelle forme adeguate, come ha informato anche il legale del Comune.

Punto 7 all'O.d.G.

Deliberazione n. 67/2015 dd. 23.12.2015

OGGETTO: Demolizione e ricostruzione della palestra della Scuola Media di Tione.
Approvazione del progetto preliminare.

A140 LW

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che rientra il Sindaco.

Sentita la relazione del Sindaco.

Considerato che è intenzione dell'Amministrazione comunale procedere ad un intervento di riqualificazione della palestra a servizio della scuola media di Tione identificata catastalmente dalle p.ed. 2408 in C.C. Tione I° in quanto è stata realizzata alcuni decenni orsono e presenta carenze dal punto di vista funzionale, impiantistico e normativo.

Preso atto pertanto che, al fine di programmare l'intervento e reperire i finanziamenti necessari, con deliberazione G.C. n. 264/2015 di data 27.10.2015, si è provveduto ad affidare all'ing. Valter Paoli con studio in Tione (TN), l'incarico per la progettazione preliminare dei lavori in oggetto, per un onorario di Euro 8.470,92.= oltre al CNPAIA 4% ed all'IVA 22% per un totale complessivo di Euro 10.747,91.= come da preventivo di parcella pervenuto in data 26.10.2015, prot. n. 13415 determinato su un importo dei lavori presunto di circa Euro 780.000,00=.

Considerato che nella deliberazione sopracitata veniva fissato al 30.11.2015 il termine per la consegna degli elaborati progettuali salvo possibilità di proroga del termine da parte del Sindaco previa motivata richiesta.

Considerato che a seguito della richiesta del Professionista pervenuta in data 30.11.2015 prot. n. 14910, con nota del Sindaco di data 01.12.2015 prot. n. 14949 il termine di consegna è stato prorogato al 14.12.2015.

Visto il progetto preliminare dei lavori di "Demolizione e ricostruzione della palestra della scuola media di Tione" a firma dell'ing. Valter Paoli, pervenuto in data 14.12.2015 prot. n. 15435, concludente nella spesa complessiva di **Euro 1.450.000,00.=** di cui Euro 998.000,00.= per lavori a base d'asta compresi Euro 34.000,00.= per oneri della sicurezza, ed Euro 452.000,00.= per somme a disposizione dell'amministrazione.

Considerato che ai sensi dell'art. 15 dello Statuto Comunale, la preliminare approvazione dei progetti di opere pubbliche di importo complessivo superiore ad Euro 100.000=, qualsiasi sia il livello di progettazione raggiunto, viene adottata con deliberazione del Consiglio Comunale.

Preso atto che ai fini dell'approvazione in oggetto non sono necessari pareri ed autorizzazioni e che la formale approvazione del progetto sarà adottata con deliberazione della Giunta Comunale una volta raggiunto il necessario livello di progettazione ed ottenuti tutti i pareri e/o autorizzazioni necessari.

Considerato che la spesa complessiva di progetto pari ad Euro 1.450.000,00.= troverà copertura finanziaria con le risorse che saranno individuate dall'Amministrazione Comunale.

Visti i pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico e contabile dal Responsabile del Servizio di Ragioneria.

Vista la L.P. 10 settembre 1993, n. 26 e successive modifiche ed il relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 9-84 Leg dd. 11.05.2012.

Visto il D.lgs. 12.04.2006 n. 163, nuovo Codice dei Contratti Pubblici ed il relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 05.10.2010 n. 207.

Visto lo Statuto comunale, le deliberazioni giuntali relative agli atti devoluti ai funzionari ed agli indirizzi per la gestione ed accertata la propria competenza.

Vista la L.R. n. 1/93 e ss.mm. ed il Regolamento di contabilità, approvato con delibera di Consiglio n° 11/2001 dd. 05.03.2001, esecutiva ai sensi di legge.

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.G.R. 01.02.2005 n. 3/L.

Con voti n. 13 favorevoli, n. 0 voti contrari e n. 5 astenuti (Accili, Pironi, Malacarne, Rognoni, Scandolari), espressi in forma palese dai n. 18 Consiglieri presenti e votanti,

delibera

1. **Di approvare** ai sensi dell'art. 15 dello Statuto Comunale, il progetto preliminare dei lavori di "Demolizione e ricostruzione della palestra della scuola media di Tione" a firma dell'ing. Valter Paoli, pervenuto in data 14.12.2015 prot. n. 15435, concludente nella spesa complessiva di **Euro 1.450.000,00.=** di cui Euro 998.000,00.= per lavori a base d'asta compresi Euro 34.000,00.= per oneri della sicurezza, ed Euro 452.000,00.= per somme a disposizione dell'amministrazione.
2. **Di dare atto** che la spesa complessiva di progetto pari ad Euro 1.450.000,00.= troverà copertura finanziaria con le risorse che saranno individuate dall'Amministrazione Comunale.
3. **Di dichiarare** la presente deliberazione, con voti n. 13 favorevoli, n. 0 voti contrari e n. 5 astenuti (Accili, Pironi, Malacarne, Rognoni, Scandolari), espressi in forma palese dai n. 18 Consiglieri presenti e votanti, immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art.79 c. 4 del TULLRROC approvato con DPGR 01.02.2005 n. 4/L.
4. **Di dare evidenza** che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - opposizione alla Giunta Comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, c. 5, del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 3/L/2005;
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro sessanta giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 104/2010, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, ai sensi degli art. 8 e 9 del D.P.R. 1199/1971.

Punto 7 all'O.d.G.

INTERVENTI

Dato atto che rientra il Sindaco che relaziona informando che si tratta della palestra della Scuola Media, ultimo lotto per completare la ristrutturazione dell'Istituto Comprensivo. L'impianto era ormai vetusto, pur se molto utilizzato. La PAT ha condiviso in via preliminare l'intervento e l'Assessore Daldoss ha confermato la finanziabilità dell'intervento.

Si è quindi proceduto alla progettazione. Si tratta di una demolizione e ricostruzione, con un piccolo ampliamento. L'intervento è di circa un milione e mezzo di euro, si porta il progetto preliminare all'approvazione del Consiglio, come previsto dallo Statuto.

Il progetto preliminare è tale da illustrare bene cosa si intende fare.

Scandolari chiede quando si intende iniziare i lavori, se nel 2016.

Sindaco ritiene che l'iter burocratico non consentirà l'inizio dei lavori nel 2016. Occorre fare una gara per la progettazione, successivamente si chiederà la contribuzione e quindi si potrà procedere con l'appalto dei lavori, forse verso la fine del 2016; i lavori inizieranno presumibilmente nel 2017. I lavori vanno fatti quando la struttura non viene utilizzata.

Punto 8 all'O.d.G.

Deliberazione n. 68/2015 dd. 23.12.2015

OGGETTO: Azienda Servizi Municipalizzati di Tione di Trento (ASM). Approvazione delle tariffe relative al servizio pubblico di acquedotto per l'anno 2016.

CZ

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la deliberazione della giunta comunale n. 342/2014 di data 29.12.2014 con la quale veniva approvato il sistema tariffario relativo al servizio pubblico di acquedotto e le tariffe per l'anno 2015 applicate dall'Azienda Servizi Municipalizzati di Tione di Trento per il servizio di distribuzione dell'acqua.

Dato atto che l'ultimo impianto tariffario approvato con la sopra citata deliberazione prevedeva il seguente assetto tariffario:

QUOTA FISSA UTENTI DOMESTICI: EURO 26,46

QUOTA FISSA UTENTI NON DOMESTICI CATEGORIA A: EURO 52,93

QUOTA FISSA UTENTI NON DOMESTICI CATEGORIA B: EURO 26,46

TARIFFA BASE UNIFICATA: EURO 0,309517 AL MC.

SCAGLIONI	TARIFFA	Euro/mc
fino a 120 mc/anno		
da 121 a 240 mc/anno		
oltre i 240 mc/anno		
UTENZE A CONTATORE	tariffa base	0,309517
USI DOMESTICI		
fino a 120 mc/anno	agevolata	0,250362
da 121 a 240 mc/anno	base	0,309517
oltre i 240 mc/anno	II ^ fascia ecc.	0,445265
USI DIVERSI		
fino a 120 mc/anno	base	0,309517
da 121 a 240 mc/anno	I ^ fascia ecc.	0,445265
oltre i 240 mc/anno	II ^ fascia ecc.	0,507832
USI INDUSTRIALI		
da 0 a 5.000 mc/anno	base	0,309517
da 5.001 a 10.000 mc/anno	I ^ fascia ecc.	0,331730
oltre 10.000 mc/anno	II ^ fascia ecc.	0,356766
USO ALLEVAMENTO ANIMALI	Tariffa unica	0,154759
UTENZE MONTE DI TIONE		
USI DOMESTICI		
fino a 120 mc/anno	base	0,309517
da 121 a 240 mc/anno	I ^ fascia ecc.	0,391991
oltre i 240 mc/anno	II ^ fascia ecc.	0,522654

- h) definizione di scaglioni di consumo differenziati per i quali determinare tariffe diverse, sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche, sia in senso agevolativo che incrementativo rispetto alla tariffa base unificata. Tale suddivisione (che risponde alla necessità di prevedere una progressività tariffaria al crescere dei consumi, anche con fine di contenimento degli stessi) corrisponde al criterio già in vigore dal 1999;
- i) copertura obbligatoria dall'1.1.2007 del 100% dei costi individuati nel piano finanziario a mezzo del gettito derivante dalla tariffa.

Viste le indicazioni fornite dall'ASM di Tione di Trento di data 10.11.2015, Ns. prot. 14051 di stessa data, circa la modifica delle tariffe che si rende necessario approvare al fine di conseguire la copertura integrale dei costi del servizio, come previsto dal modello tariffario provinciale.

Rilevato che, nel rispetto del modello per il calcolo delle tariffe stabilito dalle norme provinciali, viene proposto dall'ASM l'approvazione del seguente assetto tariffario:

QUOTA FISSA UTENTI DOMESTICI: EURO 26,49
 QUOTA FISSA UTENTI NON DOMESTICI CATEGORIA A: EURO 52,98
 QUOTA FISSA UTENTI NON DOMESTICI CATEGORIA B: EURO 26,49
 TARIFFA BASE UNIFICATA: EURO 0,310500 AL MC.

SCAGLIONI	TARIFFA	Euro/mc
fino a 120 mc/anno		
da 121 a 240 mc/anno		
oltre i 240 mc/anno		
UTENZE A CONTATORE	tariffa base	0,310500
USI DOMESTICI		
fino a 120 mc/anno	agevolata	0,251157
da 121 a 240 mc/anno	base	0,310500
oltre i 240 mc/anno	II ^ fascia ecc.	0,446679
USI DIVERSI		
fino a 120 mc/anno	base	0,310500
da 121 a 240 mc/anno	I ^ fascia ecc.	0,446679
oltre i 240 mc/anno	II ^ fascia ecc.	0,509444
USI INDUSTRIALI		
da 0 a 5.000 mc/anno	base	0,310500
da 5.001 a 10.000 mc/anno	I ^ fascia ecc.	0,332783
oltre 10.000 mc/anno	II ^ fascia ecc.	0,357899
USO ALLEVAMENTO ANIMALI	Tariffa unica	0,155250
UTENZE MONTE DI TIONE		
USI DOMESTICI		
fino a 120 mc/anno	base	0,310500
da 121 a 240 mc/anno	I ^ fascia ecc.	0,391991
oltre i 240 mc/anno	II ^ fascia ecc.	0,522654
USO IRRIGUO		
fino a 120 mc/anno	base	0,310500
da 121 a 240 mc/anno	I ^ fascia ecc.	0,486420

della tariffa agevolata e della tariffa di I[^] e II[^] fascia, ecc....) derivano dalla contabilità interna dell'ASM e da stime di previsione determinate dai tecnici dell'ASM, che sono competenti ad adottarli.

Considerato che la competenza e la responsabilità relativa ai dati inclusi nel modello di calcolo della quota fissa della tariffa e della tariffa base unificata e le scelte relative ai parametri sopra menzionati rientrano tra le attività svolte dall'Asm, che ha curato l'istruttoria della presente deliberazione.

Accertato che in base al combinato disposto dell'art. 26 comma 3 lettera i) del T.U.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, e dell'art. 15 comma 6 lettera f) dello Statuto comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 10 del 29.02.2008 e ss.mm., la competenza ad approvare la presente deliberazione è del Consiglio comunale poiché l'aumento percentuale delle tariffe, che si rende necessario approvare per raggiungere la copertura integrale dei costi del servizio di acquedotto, è superiore all'indice Istat di aumento dei prezzi, che nel mese di novembre 2015 rispetto allo stesso mese dell'anno precedente è pari allo 0%.

Dato atto che il presente provvedimento, avendo natura tariffaria, deve essere approvato prima dell'approvazione del bilancio di previsione 2016, al fine della sua applicazione all'esercizio 2016.

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa espressa dal Responsabile della Struttura per quanto di competenza, precisando che la competenza si limita agli aspetti formali del modello di tariffa predisposto dall'Asm sulla base dei dati da essa detenuti ed elaborati, nonché in ordine alla regolarità contabile espressa dal Responsabile dell'Ufficio Ragioneria.

Vista la L.P. 15.11.1993, n. 36 e ss. mm..

Visto il T.U.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.

Visto lo Statuto del Comune di Tione di Trento come modificato con deliberazione consiliare n. 41/2010.

Con n. 13 voti favorevoli, n. 0 voti contrari e n. 5 astenuti (Pironi, Accili, Malacarne, Rognoni e Scandolari) espressi in forma palese dai n. 18 consiglieri presenti e votanti.

DELIBERA

1. Di approvare, secondo la proposta presentata dall'ASM, in conformità con le indicazioni della Giunta provinciale contenute nella deliberazione n. 2437 del 09.11.2007, le tariffe per il servizio pubblico di acquedotto da applicarsi a far data dal 1° gennaio 2016, secondo quanto di seguito riportato:

QUOTA FISSA UTENTI DOMESTICI: EURO 26,49

QUOTA FISSA UTENTI NON DOMESTICI CATEGORIA A: EURO 52,98

QUOTA FISSA UTENTI NON DOMESTICI CATEGORIA B: EURO 26,49

2. Di dare atto che applicando le tariffe sopra esposte, proposte dall'ASM di Tione di Trento, la stessa prevede di raggiungere una percentuale di copertura dei costi pari al 100%, secondo le risultanze desumibili dal modello di calcolo della quota fissa della tariffa e della tariffa base unificata, allegato A) alla presente e costituente parte integrante della presente deliberazione.
3. Di trasmettere copia del presente provvedimento all'Azienda Servizi Municipalizzati di Tione di Trento.
4. Di dare atto che la presente deliberazione, ai sensi della normativa vigente, diviene esecutiva a pubblicazione avvenuta.
5. Di dare evidenza che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - opposizione alla Giunta Comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del TULROC, approvato con D.P.G.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro sessanta giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 104/2010 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 1199/71 "Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi" da parte di chi vi abbia interesse.

QUOTA FISSA UTENTI NON DOMESTICI CATEGORIA A =	52,98	automatico
QUOTA FISSA UTENTI NON DOMESTICI CATEGORIA B =	26,49	automatico
QUOTA FISSA ALTRI UTENTI NON DOMESTICI (CATEGORIA RESIDUALE) =	26,49	automatico

COSTI FISSI ESUBERANTI NON COPERTI DA QUOTA FISSA DA COPRIRE CON LA QUOTA VARIABILE (Cfo) automatico

INDIVIDUAZIONE DELLA TARIFFA BASE UNIFICATA

INSERIRE IL NUMERO TOTALE METRI CUBI DI ACQUA CHE SI PREVEDE DI FATTURARE (Mc):	600.000	obbligatorio
INSERIRE IL NUMERO TOTALE METRI CUBI DI ACQUA CHE SI PREVEDE DI FATTURARE AGLI ALLEVATORI PER USO ABBEVERAMENTO (Mca - componente di Mc):		obbligatorio
INSERIRE RICAVI DIVERSI (Rd) + RICAVI DA TARIFFE SPECIALI (Rts)		obbligatorio

CALCOLO DELLA TARIFFA BASE UNIFICATA (Tbu) =	0,3105000	automatico
--	-----------	------------

CALCOLO DELLA TARIFFA BASE UNIFICATA ALLEVATORI PER USO ABBEVER. (Tbua) =	0,1552500	automatico
---	-----------	------------

I SUCCESSIVI CAMPI SONO FACOLTATIVI E DEVONO ESSERE COMPILATI SOLO NEL CASO IN CUI SI VOGLIA MAGGIORARE LA QUOTA VARIABILE A CARICO DELLE RESIDENZE SECONDARIE

INSERIRE IL NUMERO TOTALE METRI CUBI DI ACQUA CHE SI PREVEDE DI FATTURARE ALLE RESIDENZE SECONDARIE (Mcrs):		obbligatorio
INSERIRE IL NUMERO UTENTI DELLE RESIDENZE SECONDARIE (Nrs):		obbligatorio
METRI CUBI CHE SI PREVEDE DI FATTURARE AD ESCLUSIONE DELLE RESIDENZE SECONDARIE E DEGLI ALLEVATORI PER USO ABBEVERAMENTO (Mcau)	600.000	automatico
CONSUMO MEDIO PREVISTO RESIDENZE SECONDARIE (Mcmrs) =	#DIV/0!	automatico
CONSUMO MEDIO PREVISTO UTENTI DIVERSI DALLE RESIDENZE SECONDARIE (Mcm au) =	240,19	automatico

E' POSSIBILE MAGGIORARE LA TARIFFA A CARICO DELLE RESIDENZE SECONDARIE? (verifica automatica delle condizioni per poter maggiorare la tariffa a carico delle residenze secondarie) #DIV/0! automatico

CALCOLO DELLA TARIFFA BASE UNIFICATA		
TBU A CARICO DELLE RESIDENZE SECONDARIE (Tbu rs)	#DIV/0!	automatico
TBU A CARICO DI TUTTI GLI ALTRI USI (Tbu au)	0,3105000	automatico
TBU ALLEVATORI PER USO ABBEVERAMENTO (Tbua)	0,1552500	automatico

A.S.M. Tione

TARIFFE ACQUA dal 01/01/2016

TIPI DI UTENZA	TARIFFA 2016			MC PREVISTI	RICAVI TOTALI
UTENZE A CONTATORE:	tariffa base	€/mc	0,310500		
USI DOMESTICI					
fino a 120 mc/anno	agevolata	€/mc	0,251157	189.000,00	47.468,68
oltre 120 fino a 240 mc/anno	base	€/mc	0,310500	42.000,00	13.041,00
oltre 240 mc/anno	II ^a fascia ecc.	€/mc	0,446679	9.000,00	4.020,11
USI DIVERSI					
fino a 120 mc/anno	base	€/mc	0,310500	73.000,00	22.666,50
oltre 120 fino a 240 mc/anno	I ^a fascia ecc.	€/mc	0,446679	20.000,00	8.933,68
oltre 240 mc/anno	II ^a fascia ecc.	€/mc	0,509444	7.000,00	3.666,11
USI INDUSTRIALI					
da 0 a 5.000 mc/anno	base	€/mc	0,310500	80.000,00	24.840,00
da 5.001 a 10.000 mc/anno	I ^a fascia ecc.	€/mc	0,332783	60.000,00	19.966,99
oltre 10.000 mc/anno	II ^a fascia ecc.	€/mc	0,367899	100.000,00	35.789,88
USO ALLEVAMENTO ANIMALI	tariffa unica	€/mc	0,155250	2.000,00	310,50
UTENZE MONTE DI TIONE USI DOMESTICI ED ALTRI USI					
fino a 120 mc/anno	base	€/mc	0,310500	6.000,00	1.863,00
oltre 120 fino a 240 mc/anno	I ^a fascia ecc.	€/mc	0,391991	-	-
oltre 240 mc/anno	II ^a fascia ecc.	€/mc	0,522654	-	-
USO IRRIGUO					
fino a 120 mc/anno	base	€/mc	0,310500	11.000,00	3.415,50
oltre 120 fino a 240 mc/anno	I ^a fascia ecc.	€/mc	0,486420	1.000,00	486,42
oltre 240 mc/anno	II ^a fascia ecc.	€/mc	0,648559	-	-
FONTANE PUBBLICHE		€/mc	GRATUITA	GRATUITA	GRATUITA
UTENZE A SPINA		€/anno/spina			
USI DOMESTICI POTABILE			35,805000	14,00	501,27
USI NON DOMESTICI POTABILE			62,295000	4,00	249,18
USI DOMESTICI NON POTABILE			17,902500	20,00	358,06
USI NON DOMESTICI NON POTABILE			31,147500	2,00	62,30
BOCCHIE ANTINCENDIO PRIVATE		€/anno/bocca			
fino DN 50			26,49	54,00	1.430,46
oltre DN 50			52,98	3,00	158,94
QUOTA FISSA USO DOMESTICO		€/anno	26,49	1.919,00	50.834,31
QUOTA FISSA USO ALLEVAMENTO		€/anno	13,25	2,00	26,49
QUOTA FISSA USI DIVERSI/ FONTANE PU.		€/anno	52,98	471,00	24.963,58
SERVIZIO DI FOGNATURA UTENZE CIVILI		€/mc		0,0000	0,0000
SERVIZIO DI DEPURAZIONE UTENZE CIVILI		€/mc		0,0000	0,0000
					264.942,84
† Euro 0,004 per ogni mc distribuito					
† Euro 0,004 per ogni mc in fognatura					
† Euro 0,004 per ogni mc in depurazione					



Punto 8 all'O.d.G.

INTERVENTI

Relaziona l'Assessore Mario Failoni. Spiega che si tratta di aumenti di lievissima entità (+0,32% per tariffa unificata - +0,1/2 per tariffa base) che vanno portati in Consiglio in quanto l'aumento è superiore comunque al tasso d'inflazione visto che per i prezzi la situazione generale è pressoché deflazionistica.

Pironi afferma che la questione acqua le preme molto, si tratta di un bene molto prezioso, chiede se c'è dispersione di acqua, perdite da condotte.

L'assessore Failoni risponde che l'acquedotto è datato, ma svolge ancora la sua funzione. La rete non presenta criticità evidenti. Si faranno comunque poco per volta interventi di ammodernamento.

Punto 9 all'O.d.G.

Deliberazione n. 69/2015 dd. 23.12.2015

OGGETTO: Servizio pubblico di fognatura. Approvazione delle tariffe per l'anno 2016.

CZ

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 2 di data 16.03.2015 con cui venivano approvate le tariffe del servizio pubblico di fognatura in vigore dal 1° gennaio 2015.

Dato atto che l'art. 9 della LP n. 36/1993 stabilisce come obiettivo della politica tariffaria dei Comuni quello della copertura integrale dei costi e la possibilità da parte della Provincia, d'intesa con la Rappresentanza unitaria dei comuni, di individuare delle linee di indirizzo per definire dei modelli tariffari omogenei.

Dato atto che la Giunta provinciale con propria deliberazione n. 2436 dd. 9.11.2007 ha approvato, in attuazione dell'art. 9 della LP n. 36/1993, il Testo Unico delle disposizioni concernenti il modello tariffario relativo al servizio pubblico di fognatura.

Considerato che gli elementi principali ed i criteri base della tariffa sono i seguenti:

- a) calcolo dei costi complessivi di gestione;
- b) ripartizione dei costi tra fissi e variabili, fermo restando che in ogni caso i costi fissi non possono essere superiori al 35% dei costi totali;
- c) determinazione di una quota fissa tariffaria da applicare in misura uguale ad ogni utenza di tipo civile (domestico o assimilato) derivante dalla divisione tra i costi fissi ed il numero di utenti al netto della quota fissa "F" relativa alle utenze di tipo produttivo;
- d) determinazione di una tariffa a metro cubo di acqua scaricata, derivante dalla divisione tra costi variabili e metri cubi scaricati.

Visto il piano dei costi e dei ricavi del triennio 2014-2015-2016 come da prospetto allegato 2), che si propone per l'approvazione, e che contiene la specificazione dei costi e dei ricavi dell'anno 2014, la previsione dei costi e dei ricavi aggiornati per l'anno 2015 e la previsione dell'anno 2016 con l'obiettivo della copertura integrale dei costi del servizio.

Dato atto che per l'anno 2016 è opportuno adottare le seguenti decisioni:

- a) il costo complessivo del servizio di fognatura è di Euro 88.496,65;
- b) i costi fissi sono pari ad Euro 71.541,02 mentre i costi variabili sono pari ad Euro 16.955,63;

- c) la quota fissa della tariffa è determinata per gli insediamenti civili pari ad Euro 12,53 mentre per gli insediamenti produttivi si stabilisce di mantenere invariato il coefficiente "F", con valori uguali a quelli dell'anno scorso;
- d) la quota variabile della tariffa è determinata uguale per tutti i tipi di insediamento, ossia pari ad Euro 0,2040 al metro cubo di acqua scaricata.

Visto l'allegato prospetto 1) che contiene il piano dei costi 2016 ed il calcolo della quota fissa e variabile della tariffa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Ritenuto opportuno approvare le seguenti tariffe:

SERVIZIO DI FOGNATURA UTENZE CIVILI:	QUOTA FISSA	€	12,53
	QUOTA VARIABILE	€	0,2040
SERVIZIO DI FOGNATURA UTENZE PRODUTTIVE:	Valore di "f":	€	0,2040
<i>ENTITA' DELLO SCARICO IN MC. (V)</i>		<i>VALORI DI "F"</i>	
V minore o uguale a 250 mc/anno		€	132,06
251-500		€	140,16
501-1.000		€	283,74
1.001-2.000		€	382,96
2.001-3.000		€	585,30
3.001-5.000		€	745,06
5.001-7.500		€	1.171,05
7.501-10.000		€	1.490,52
10.001-20.000		€	2.076,28
20.001-50.000		€	3.087,98
V maggiore di 50.000 mc./anno		€	4.152,93

Dato atto che a seguito dell'applicazione delle suddette tariffe il gettito complessivo del canone di fognatura relativo all'anno 2016 garantisce una copertura dei costi, quantificati in Euro 88.496,65, che è pari al 100%.

Dato atto che il presente provvedimento di natura tariffaria deve essere approvato entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2016 per entrare in vigore dal 1° gennaio 2016 e dato atto che tale termine viene rispettato.

Accertato che in base al combinato disposto dell'art. 26 comma 3 lettera i) del T.U.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, e dell'art. 15 comma 6 lettera f) dello Statuto comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 10 del 29.02.2008 e ss.mm., la competenza ad approvare la presente deliberazione è del Consiglio comunale poiché l'aumento percentuale delle tariffe, che si rende necessario

approvare per raggiungere la copertura integrale dei costi del servizio di fognatura, è superiore all'indice Istat di aumento dei prezzi, che nel mese di novembre 2015 rispetto allo stesso mese dell'anno precedente è pari allo 0%.

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa espressa dal Responsabile della Struttura nonché in ordine alla regolarità contabile espressa dal Responsabile dell'Ufficio Ragioneria.

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2436 di data 09.11.2007 con cui è stato approvato il Testo Unico delle disposizioni concernenti il modello tariffario relativo al servizio pubblico di fognatura.

Vista la LP 15.11.1993, n. 36 e ss. mm..

Visto il T.U.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e s.m..

Visto lo Statuto del Comune di Tione di Trento approvato con deliberazione consiliare n. 10/2008 del 29.02.2008 e ss.mm..

Con n. 13 voti favorevoli, n. 0 voti contrari e n. 5 astenuti (Pironi, Accili, Malacarne, Rognoni, Scandolari) espressi in forma palese dai n. 18 consiglieri presenti e votanti.

DELIBERA

- Di approvare a far data dal 1° gennaio 2016 le tariffe per il servizio pubblico di fognatura in conformità con le indicazioni della Giunta provinciale contenute nella deliberazione n. 2436 del 09.11.2007, secondo quanto di seguito riportato:

SERVIZIO DI FOGNATURA UTENZE CIVILI:	QUOTA FISSA	€	12,53
	QUOTA VARIABILE	€	0,2040
SERVIZIO DI FOGNATURA UTENZE PRODUTTIVE:	Valore di "f":	€	0,2040
<i>ENTITA' DELLO SCARICO IN MC. (V)</i>		<i>VALORI DI "F"</i>	
V minore o uguale a 250 mc/anno		€	132,06
251-500		€	140,16
501-1.000		€	283,74
1.001-2.000		€	382,96
2.001-3.000		€	585,30
3.001-5.000		€	745,06
5.001-7.500		€	1.171,05
7.501-10.000		€	1.490,52
10.001-20.000		€	2.076,28

20.001-50.000	€	3.087,98
V maggiore di 50.000 mc./anno	€	4.152,93

2. Di approvare il piano dei costi e dei ricavi del triennio 2014-2015-2016 (prospetto 2) ed il prospetto di calcolo della tariffa del servizio di fognatura distinto in quota fissa e quota variabile per gli insediamenti civili e per quelli produttivi (prospetto 1), allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale.
3. Di dare atto che il gettito del canone di fognatura che sarà incassato garantisce una copertura dei costi, quantificati in Euro 88.496,65, che è pari al 100%.
4. Di dare atto che la quantità d'acqua su cui deve essere applicata la tariffa di fognatura corrisponde alla quantità d'acqua scaricata in fognatura che è determinata in misura pari alla quantità d'acqua prelevata, fornita o comunque accumulata.
5. Di trasmettere ,copia del presente provvedimento all'Azienda Servizi Municipalizzati di Tione che provvede per conto del Comune alla riscossione del canone.
6. Di dare atto che la presente deliberazione, ai sensi della normativa vigente, diviene esecutiva a pubblicazione avvenuta.
7. Di evidenziare che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - opposizione alla Giunta Comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del TULROC, approvato con D.P.G.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro sessanta giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 104/2010 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 1199/71 "Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi" da parte di chi vi abbia interesse.

CALCOLO DELLA QUOTA FISSA PER GLI INSEDIAMENTI CIVILI	
QUOTA FISSA UTENTI CIVILI =	€ 12,53 ¹⁾

EVENTUALE ECCEDENZA DI RICAVI F SUI COSTI FISSI AMMESSI PER IL CALCOLO DELLA QUOTA FISSA	0
COSTI FISSI NON COPERTI DALLA QUOTA FISSA E DA COPRIRE CON LA QUOTA VARIABILE (Cfe) (Euro 40.567,19 =Euro 71.541,02-Euro 4.400,00 -Euro 26.573,83)	40.567,19

INDIVIDUAZIONE DELLA QUOTA VARIABILE

INSERIRE NUMERO TOTALE DI MC CHE SI PREVEDE DI FATTURARE:	282.000
INSERIRE IL NUMERO DI MC CHE SI PREVEDE DI FATTURARE AGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI:	16.000
NUMERO DI MC CHE SI PREVEDE DI FATTURARE AGLI INSEDIAMENTI CIVILI =	266.000

INSERIRE IL TOTALE DEGLI EVENTUALI RICAVI EXTRA TARIFFARI CHE SI PREVEDE DI INCASSARE:	-
---	---

CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE - IPOTESI TARIFFA UGUALE PER UTENZE CIVILI E PRODUTTIVE $f = Qv$	
$f = Qv =$	0,2040 ²⁾

NOTE:

- 1) La quota di tariffa fissa per utenti civili si ottiene dividendo l'ammontare dei costi fissi che devono essere recuperati mediante la quota fissa da applicare alle utenze civili (Euro 26.573,83) per il numero di utenze civili (nr. 2.120). (Euro 12,53 = Euro 26.573,83 / 2.120).
- 2) La quota di tariffa variabile per utenti civili e produttivi si ottiene dividendo la somma dei costi variabili (Euro 16.955,63) e dei costi fissi non coperti dalla quota fissa e da coprire con la quota variabile (Euro 40.567,19) per il totale dei metri cubi che si prevede di fatturare (mc 282.000).
(Euro/mc 0,2040 = ((Euro 16.955,63 + Euro 40.567,19) / mc. 282.000)).

PIANO DEI COSTI E DEI RICAVI			
	ANNO 2014	PREVISIONI AGG.TE ANNO 2015	PREVISIONI ANNO 2016
SPESE			
Costo per il personale (per il calcolo di veda l'allegato A)	€ 17.755,63	€ 16.755,63	€ 15.755,63
Manutenzione ordinaria delle opere di fognatura e dell'impianto biologico, collettori ecc. (intervento 1090403 capitolo 1740 - quota a forfait)	€ 500,00	€ 500,00	€ 1.200,00
Interessi passivi su mutui assunti per finanziare LLPP in fase di esecuzione	€ 16.366,86	€ 12.630,98	€ 9.458,21
Compenso ASM per la riscossione del canone di fognatura per insediamenti civili e dal 2014 per tutti gli insediamenti	€ 2.135,00	€ 2.135,00	€ 2.135,00
Ammortamento impianti per l'anno 2014 ($€ 2.573.795,31 \times 2\%$) = € 51.475,91	€ 51.475,91		
Ammortamento impianti per l'anno 2015 ($€ 2.925.899,37 \times 2\%$) = € 58.517,99			
Ammortamento impianti per l'anno 2016 ($€ 2.997.390,61 \times 2\%$) = € 59.947,81		€ 58.517,99	€ 59.947,81
TOTALE	€ 88.233,40	€ 90.539,60	€ 88.496,65
ENTRATE			
	€ 78.635,87	€ 82.728,00	€ 80.796,65
Canone di fognatura - Utenze civili capitolo 410	€ 7.561,00	€ 6.951,44	€ 7.700,00
Canone di fognatura - Utenze produttive capitolo 415			
TOTALE	€ 86.196,87	€ 89.679,44	€ 88.496,65
TASSO DI COPERTURA	97,69%	99,05%	100,00%

PREVISIONE DELLE SPESE PER IL PERSONALE.

ALLEGATO A

IMPUTAZIONE DELLE SPESE PER IL PERSONALE							
OPERATORI	PREVISIONE COSTO ANNO 2014	PREVISIONE COSTO ANNO 2015	PREVISIONE COSTO ANNO 2016	PERCENTUALE di IMPUTAZIONE	COSTO IMPUTATO ANNO 2014	COSTO IMPUTATO ANNO 2015	COSTO IMPUTATO ANNO 2016
UFFICIO TECNICO							
C evoluto Posizione I - geometra	€ 41.469,94	L. 41.469,94	L. 41.469,94	12,50%	€ 5.183,74	€ 5.183,74	€ 5.183,74
B base Posizione IV - operaio	€ 34.976,18	€ 34.976,18	€ 34.976,18	16,66%	€ 5.827,03	€ 5.827,03	€ 5.827,03
RAGIONERIA - TRIBUTI							
C base Posizione II - Ass.te contabile	€ 27.917,71	€ 27.917,71	€ 27.917,71	6,25%	€ 1.744,86	€ 1.744,86	€ 1.744,86
COSTI DI SEGRETERIA VARI CONNESSI ALLA FOGNAIURA, AGLI APPALTI DI OPERE E GESTIONE SUCCESSIVA				a forfait	€ 5.000,00	€ 4.000,00	€ 3.000,00
				TOTALE	€ 17.755,63	€ 16.755,63	€ 15.755,63

Punto 9 all'O.d.G.

INTERVENTI

L'Assessore Failoni spiega il punto, premettendo che i costi vanno coperti con le entrate del servizio, così per la fognatura come per l'acquedotto. Richiama le premesse generali già illustrate al punto precedente con riferimento alla situazione economica e all'andamento dei prezzi.

Le tariffe vedono un lieve aumento sulle quote variabili e un calo sulla quota fissa. Si tratta di valori di scarsa entità.

Punto 10 all'O.d.G.

Deliberazione n. 70/2015 dd. 23.12.2015

OGGETTO: Regolamento per l'applicazione del Canone di Pubblicità e la disciplina delle pubbliche affissioni. Modifica degli articoli 4 (Autorizzazione) e 21 (Forme pubblicitarie non assoggettate al canone).

CZ

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista e richiamata la deliberazione consiliare n. 49 di data 31.12.2008, con la quale si approvava il "Regolamento per l'applicazione del Canone di Pubblicità e la disciplina delle Pubbliche Affissioni", comprensivo degli allegati A e B e composto da n. 40 articoli.

Vista e richiamata la deliberazione consiliare n. 60 di data 10.11.2010, con la quale venivano apportate delle modificazioni agli articoli 4 e 12 del Regolamento per l'applicazione del Canone di Pubblicità e la disciplina delle Pubbliche Affissioni.

Considerato che relativamente alle affissioni sulle strutture fisse del comune, in deroga al principio generale, la Giunta comunale in caso di particolari eventi vuole riservarsi di poter autorizzare l'affissione sulle strutture fisse comunali, stabilendone l'eventuale canone tenuto conto della durata dell'affissione.

Ritenuto di dover modificare l'attuale regolamento della pubblicità per prevedere tale fattispecie.

Considerato che le strutture fisse del comune attualmente sono due e dato atto di modificare il Regolamento dove si fa richiamo ad un numero di tre strutture fisse comunali.

Rilevato che l'art. 4 al comma 8 e 8-bis del Regolamento comunale sulla pubblicità disciplina il rilascio dell'autorizzazione ai fini dell'installazione di mezzi pubblicitari sulle strutture fisse del comune.

Ritenuto opportuno modificare l'art. 4 comma 8 togliendo il riferimento al numero di strutture fisse pari a tre e togliendo la località Garzaniga, poiché tale struttura è stata eliminata.

Ritenuto opportuno modificare l'art. 4 comma 8-bis togliendo il riferimento al numero di strutture fisse pari a tre.

Ritenuto opportuno aggiungere il comma 8-ter dopo l'8-bis con il seguente testo: *"Relativamente alle affissioni sulle strutture fisse del comune la Giunta comunale, in deroga a quanto sopra stabilito, ha facoltà di autorizzare l'affissione sulle strutture fisse del comune nel caso di particolari eventi, stabilendone l'eventuale canone tenuto conto della durata dell'affissione."*

Dato atto che l'art. 21 del Regolamento comunale sulla pubblicità disciplina le forme pubblicitarie non assoggettate al canone.

Ritenuto opportuno modificare l'art. 21 comma 2 lettera f) togliendo il riferimento al numero di strutture fisse pari a tre e togliendo la località Garzaniga poiché tale struttura è stata eliminata.

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa espressa dal Responsabile della Struttura nonché in ordine alla regolarità contabile espressa dal Responsabile dell'Ufficio Ragioneria.

Visto il Regolamento per l'applicazione del Canone di Pubblicità e la disciplina delle Pubbliche Affissioni, approvato con deliberazione consiliare n. 49/2008 di data 30.12.2008 e ss.mm..


Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.G.R. 27.02.1995, n. 4/L.

Con n. 13 voti favorevoli, n. 0 voti contrari e n. 5 (Accili, Pironi, Rognoni, Malacarne, Scandolari) astenuti espressi in forma palese dai n. 18 consiglieri presenti e votanti.

DELIBERA

1. **Di approvare**, per le ragioni meglio espresse in premessa, una modificazione degli articoli 4 (Autorizzazione) e 21 (Forme pubblicitarie non assoggettate al canone) del Regolamento comunale per l'applicazione del Canone di Pubblicità e la disciplina delle Pubbliche Affissioni, come meglio specificata nell'allegato A) che è parte integrante della presente deliberazione, ove il testo modificato viene evidenziato in grassetto.
2. **Di dare atto che** le modifiche al predetto Regolamento comunale entrano in vigore a far data dal 1° gennaio 2016.
3. **Di incaricare** gli uffici di predisporre un testo di Regolamento integrato con le modificazioni di cui alla presente deliberazione.
4. **Di dare atto che** la presente deliberazione, ai sensi della normativa vigente, diviene esecutiva a pubblicazione avvenuta.
5. **Di dare evidenza** del fatto che avverso la presente deliberazione è ammessa opposizione alla Giunta Municipale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 52 della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1 e ss.mm.; ricorso giurisdizionale entro 60 giorni avanti al T.R.G.A. di Trento, ai sensi dell'art. 2 lett. b) della legge 6 dicembre 1971, n. 1034; ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

ALLEGATO A)



COMUNE DI TIONE DI TRENTO
Provincia di Trento

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL
CANONE DI PUBBLICITA' E LA
DISCIPLINA DELLE PUBBLICHE
AFFISSIONI**

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE ~~CONSIGLIO~~
CONSILIARE
N. 70 DD. 23.12.15

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Diego Villini

Approvazione con deliberazione consiliare n. 49 di data 31.12.2008.
Modifica degli articoli 4 e 12 con deliberazione consiliare n. 60 di data 10.11.2010.
Modifica degli articoli 4 e 21 con deliberazione consiliare n. 70 di data 23.12.2015.

Art. 4 Autorizzazione.

....

8. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per l'affissione di mezzi pubblicitari sulle ~~tre~~¹ strutture fisse installate dal Comune e situate nei pressi di ~~Località Garzaniga~~¹, Località Basso Arnò e Località Polin si stabilisce che debba essere data precedenza alla pubblicità di eventi organizzati dal Comune e poi alla pubblicità di iniziative organizzate in Tione di Trento. ~~Per eventuali disponibilità ulteriori verranno accettate le richieste pervenute dando la preferenza alle iniziative organizzate da enti e associazioni senza scopo di lucro.~~² I mezzi pubblicitari installati sulle strutture fisse del comune devono avere le seguenti dimensioni:

- cm(370x250) - striscione grande
- cm(185x250) - striscione piccolo.

La posa ed il ritiro degli striscioni dovrà avvenire esclusivamente a cura e ad opera degli operai comunali. Per i suddetti mezzi pubblicitari si applicano le disposizioni di cui al Titolo III del presente regolamento.

8-bis. E' consentita l'affissione sulle ~~tre~~³ strutture fisse di cui al comma precedente unicamente per pubblicizzare:

- iniziative promosse o finanziate dal Comune di Tione di Trento,
- iniziative organizzate da enti, associazioni o simili non aventi scopo di lucro relativamente ad eventi che si svolgono sul territorio del Comune di Tione di Trento,
- iniziative, ovunque svolte, organizzate da enti, associazioni o simili non aventi scopo di lucro con sede nel Comune di Tione di Trento.⁴

8-ter. Relativamente alle affissioni sulle strutture fisse del comune la Giunta comunale, in deroga a quanto sopra stabilito, ha facoltà di autorizzare l'affissione sulle strutture fisse del comune nel caso di particolari eventi, stabilendone l'eventuale canone tenuto conto della durata dell'affissione.

...

Art. 21 Forme pubblicitarie non assoggettate al canone.

....

2. Sono esenti dal pagamento del canone, ma necessitano di autorizzazione (sempreché non rientrino nei casi di cui al comma 1):

....

f) la pubblicità effettuata sulle ~~tre~~⁵ strutture fisse del Comune situate nei pressi di ~~Località Garzaniga~~⁵, Località Basso Arnò e Località Polin e relativa ad iniziative organizzate da enti, associazioni e simili non aventi scopo di lucro.

¹ Modificato con deliberazione consiliare n. __ dd. 23.12.2015.

² Periodo abrogato con deliberazione consiliare n. 60 dd. 10.11.2010.

³ Modificato con deliberazione consiliare n. __ dd. 23.12.2015.

⁴ Nuovo comma inserito con deliberazione consiliare n. 60 dd. 10.11.2010.

⁵ Modificato con deliberazione consiliare n. __ dd. 23.12.2015.

O

IL

Vis
81

Si
qu

Tior

Si e:

Si al
capit

Tion

Delib

01-02

NOTE

Punto 10 all'O.d.G.

INTERVENTI

L'Assessore Failoni ricorda che la modifica è molto semplice e riguarda le due strutture pubblicitarie poste agli ingressi del paese.

Ci sono attualmente dei limiti all'utilizzo che è possibile per iniziative a Tione e di Associazioni tionesi.

Si vuole ampliare la possibilità ad altri eventi particolari, previa valutazione e decisione della Giunta.

Pensa ad eventi quali 3TRe che sono importanti per tutte le Giudicarie.

E' necessario per questo modificare gli articoli 4 e 21 del Regolamento.

Punto 11 all'O.d.G.

Deliberazione n. 71/2015 dd. 23.12.2015

OGGETTO: Regolamento Edilizio Comunale. Introduzione art. 17 bis "Contributo di costruzione" (L.P. 15/2015 art. 87 c. 1).

EF

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione del Sindaco e dato atto che :

In data 12 agosto 2015 è entrata in vigore la Legge Provinciale 4 agosto 2015, n. 15 denominata "Legge provinciale per il governo del territorio 2015".

L'articolo 87 (contributo di costruzione), primo comma, secondo periodo, della L.P. 15/15 prevede che *"I comuni, con il regolamento edilizio comunale, fissano il contributo in una misura compresa tra il 5 e l'8 per cento del costo medio di costruzione determinato ai sensi del comma 3, lettera d), per gli interventi di recupero individuati dall'articolo 77, comma 1, lettere da a) ad e), e in una misura compresa tra il 15 e il 20 per cento del medesimo costo per gli interventi di nuova costruzione previsti dall'articolo 77, comma 1, lettera g)"*.

L'articolo 122 (disposizioni transitorie), comma 5, della L.P. 15/15 prevede che *"Fino alla definizione da parte del regolamento edilizio comunale del contributo di costruzione, si applica il contributo del 5 per cento del costo medio di costruzione determinato ai sensi dell'articolo 87, comma 3, lettera d), per gli interventi di recupero individuati dall'articolo 77, comma 2, e il contributo del 20 per cento del medesimo costo, per gli interventi di nuova costruzione previsti dall'articolo 77, comma 1, lettera g)"*.

L'unica norma riguardante il contributo di concessione contenuta nel testo del vigente Regolamento Edilizio Comunale del Comune di Tione, approvato con deliberazione consiliare n. 40/2007 del 15 novembre 2007 e modificato all'articolo 29 con deliberazione consiliare n. 34/2010 del 28.06.2010, è l'articolo 17 "Onerosità della concessione edilizia".

La materia riguardante il contributo di concessione è stata specificatamente normata dal Regolamento Comunale per l'applicazione del contributo di concessione approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 54/2002 dd. 28.06.2002 e successive modifiche approvate con deliberazione consiliare n. 03/2004 di data 29.03.2004 e n. 50/2005 di data 03.11.2005, regolamento peraltro non più citato nella nuova L.P. 15/15 e quindi attualmente non più applicabile.

L'articolo 74 (regolamento urbanistico-edilizio provinciale) della L.P. 15/15 al comma 1, lettera k), prevede che il regolamento urbanistico-edilizio provinciale stabilisca *"le modalità di calcolo del contributo di costruzione e gli aspetti di calcolo del contributo demandati ai regolamenti edilizi"*.

L'articolo 75 (regolamento edilizio comunale) della L.P. 15/15, al comma 1, lettera g), stabilisce che il regolamento edilizio comunale, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale, determini *"la misura e le modalità di calcolo e di"*

pagamento del contributo di costruzione, per gli aspetti non disciplinati da questa legge e dal regolamento urbanistico-provinciale e nel rispetto dei parametri stabiliti dalla Provincia ai sensi dell'articolo 87".

Con delibera n. 1554 del 26.07.2013 la Giunta Provinciale ha emanato le "disposizioni di coordinamento tra le nuove disposizioni in materia di contributo di concessione del decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2010, n. 18-50/Leg., come da ultimo modificato, e quelle in materia di costo di costruzione previste dall'articolo 53 del medesimo decreto, come da ultimo modificate", alla quale attualmente si deve fare riferimento nel calcolare il contributo di costruzione dovuto relativamente alle istanze di permesso di costruire o alle Segnalazioni Certificate d'inizio Attività presentate.

Al riguardo è pervenuto in data 16.11.2015, prot. n. 14259, su richiesta dell'ufficio tecnico comunale, uno specifico parere da parte del Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio, Ufficio Affari Amministrativi, della P.A.T., che si richiama integralmente e dal quale emerge che *"Il Comune ha la possibilità di stabilire già adesso le proprie aliquote con il regolamento edilizio comunale, giacchè la fissazione delle aliquote è attribuita in toto al comune e non necessita di previsioni ulteriori da parte del regolamento urbanistico-edilizio provinciale"*.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita e fatta propria la relazione del Sindaco.

Ritenuto ai sensi di quanto disposto dall'articolo 87 della L.P. 15/15, di stabilire l'aliquota relativa al contributo di costruzione nella misura del 5 per cento del costo medio di costruzione determinato ai sensi dell'articolo 87, comma 3, lettera d) della L.P. 15/15, per gli interventi di recupero individuati dall'articolo 77, comma 1, lettere da a) ad e) della L.P. 15/15 e nella misura del 15 per cento del medesimo costo medio di costruzione per gli interventi di nuova costruzione previsti dall'articolo 77, comma 1, lettera g) della L.P. 15/15, allo scopo di incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente e di non appesantire in termini eccessivi i costi già generalmente elevati relativi alla realizzazione di nuove costruzioni.

Ritenuto quindi di inserire nel vigente Regolamento Edilizio Comunale l'articolo 17 bis "Contributo di costruzione" con il seguente testo :

"1. L'aliquota relativa al contributo di costruzione determinato ai sensi dell'articolo 87, comma 3, lettera d) della L.P. 15/15, per gli interventi di recupero individuati dall'articolo 77, comma 1, lettera da a) ad e) della L.P. 15/15 viene stabilita nella misura del 5 per cento del costo medio di costruzione e l'aliquota relativa al contributo di costruzione per gli interventi di nuova costruzione previsti dall'articolo 77, comma 1, lettera g) della L.P. 15/15 viene stabilita nella misura del 15 per cento del medesimo costo medio di costruzione".

Ritenuto che con le aliquote predette si pervenga ad un adeguato pagamento del contributo di costruzione.

Specificato che il restante contenuto del Regolamento Edilizio Comunale, ai sensi dell'articolo 120, comma 1, della medesima L.P. 15/15, rimane ancora valido per la parte non in contrasto con la vigente normativa urbanistica provinciale approvata con L.P. 15/15 in vigore dal 12 agosto 2015 e che il Regolamento Edilizio Comunale dovrà essere opportunamente modificato e/o sostituito ai sensi dell'articolo 75 della L.P. 15/15 successivamente all'approvazione da parte della Giunta Provinciale del regolamento urbanistico-edilizio provinciale.

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa e contabile espressi rispettivamente dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, Settore Edilizia Privata e dal Responsabile dell'Ufficio Ragioneria.

Con voti n. 13 favorevoli, n. 0 contrari, n. 5 astenuti (Accili, Rognoni, Malacarne, Scandolari, Pironi) su n. 18 Consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. Di **stabilire**, ai sensi dell'articolo 87, comma 1, secondo periodo, della Legge Provinciale 04 agosto 2015 n. 15 e per le motivazioni di cui in premessa, l'aliquota relativa al contributo di costruzione ai sensi dell'articolo 87, comma 3, lettera d) della L.P. 15/15, nella misura del 5 per cento del costo medio di costruzione per gli interventi di recupero individuati dall'articolo 77, comma 1, lettera da a) ad e) della L.P. 15/15 e nella misura del 15 per cento del medesimo costo medio di costruzione per gli interventi di nuova costruzione previsti dall'articolo 77, comma 1, lettera g) della L.P. 15/15, inserendo nel testo del vigente Regolamento Edilizio Comunale il nuovo articolo 17 bis "Contributo di costruzione" come di seguito riportato :
"1. L'aliquota relativa al contributo di costruzione determinato ai sensi dell'articolo 87, comma 3, lettera d) della L.P. 15/15, per gli interventi di recupero individuati dall'articolo 77, comma 1, lettera da a) ad e) della L.P. 15/15 viene stabilita nella misura del 5 per cento del costo medio di costruzione e l'aliquota relativa al contributo di costruzione per gli interventi di nuova costruzione previsti dall'articolo 77, comma 1, lettera g) della L.P. 15/15 viene stabilita nella misura del 15 per cento del medesimo costo medio di costruzione".
2. Di **incaricare** gli uffici comunali, secondo le rispettive competenze, degli atti esecutivi della presente deliberazione e di quanto altro necessario per il buon esito della pratica.
3. Di **SPECIFICARE** che l'articolo 17 bis inserito nel testo del vigente Regolamento Edilizio Comunale di cui al precedente dispositivo 1, si applica alle istanze di permesso di costruire ed alle Segnalazioni Certificate d'Inizio Attività presentate successivamente alla data di esecutività della presente deliberazione.
4. Di **dichiarare** la presente deliberazione, vista l'urgenza di garantire ai cittadini disposizioni più favorevoli in materia di contributo di costruzione, con voti n. 13 favorevoli, n. 0 contrari e n. 5 astenuti su n. 18 (Accili, Rognoni, Malacarne, Scandolari, Pironi) Consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79 comma 4 del TULLRROC approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.
5. Di **evidenziare** che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - ✓ opposizione alla Giunta Comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, c. 5, del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 3/L/2005;
 - ✓ ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro sessanta giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 104/2010, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, ai sensi degli art. 8 e 9 del D.P.R. 1199/1971.

Estratto dal Regolamento Edilizio Comunale con nuovo articolo da approvare

OMISSIS

**ART. 17 bis
CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE**

1. L'aliquota relativa al contributo di costruzione determinato ai sensi dell'articolo 87, comma 3, lettera d) della L.P. 15/15, per gli interventi di recupero individuati dall'articolo 77, comma 1, lettera da a) ad e) della L.P. 15/15 viene stabilita nella misura del 5 per cento del costo medio di costruzione e l'aliquota relativa al contributo di costruzione per gli interventi di nuova costruzione previsti dall'articolo 77, comma 1, lettera g) della L.P. 15/15 viene stabilita nella misura del 15 per cento del medesimo costo medio di costruzione.

OMISSIS

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE ~~GIUNTA~~
CONSILIARE
N. 71 DD. 23.12.15

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Diego Viviani



Punto 11 all'O.d.G.

INTERVENTI

Relaziona il Sindaco informando che la nuova L.P. ha modificato la disciplina di quello che si chiamava contributo di concessione e ora si chiama contributo di costruzione. La L.P. ha modificato limiti minimi e massimi relativi al contributo di costruzione. Il Comune ha chiesto un parere al Servizio Urbanistica della PAT il quale ha risposto che è possibile introdurre un previsione specifica nel Regolamento Edilizio Comunale. Tione intende stabilire una norma che prevede l'applicazione dei minimi di legge per recuperi e per nuove costruzioni (5% e 15%). La legge altrimenti prevedrebbe il minimo per recuperare e il massimo per nuove costruzioni (pari al 20%).

Pironi afferma che lo spirito della legge è stato bene spiegato dal Sindaco.

E' quello di salvaguardare il territorio e di avvantaggiare il recupero. Si poteva andare in questo senso.

Vice Sindaco afferma che lasciando il 20% per le nuove costruzioni si disincentivano le nuove costruzioni in modo eccessivo, determinate aree sono edificabili in base alle previsioni del PRG.

Sindaco afferma che se in futuro rimane la linea attuale della PAT di fatto si disincentiveranno le nuove costruzioni e le aree edificabili.



Il Presidente chiude la seduta e augura Buon Natale ai Consiglieri e al pubblico ed al Presidente e Vice Presidente ASM, presenti in aula.

Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, la seduta viene chiusa alle ore 19,50

Il presente verbale si compone di n. 40 pagine e degli allegati richiamati.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
geom. Roberto Antolini



IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Diego Viviani

